

BStGer BB.2011.55 vom 23. September 2011

Bundesstrafgericht, 2011-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2011.55

FR: TPF BB.2011.55 du 23 septembre 2011

IT: TPF BB.2011.55 del 23 settembre 2011

Regeste

Esame degli atti (art. 101 seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP).

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 e segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con l'art. 37 cpv. 1 LOAP e con l'art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF, SR 173.713.161]).

E. 1.2

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

- 5 -

E. 1.3

Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto o oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impugnata datata 11 maggio 2011 (act. 1.1) è stata ritirata dal legale della reclamante il giorno successivo (act. 1.1): il reclamo, interposto il 20 maggio 2011, è pertanto tempestivo.

E. 1.4

Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione della reclamante – imputata nel procedimento penale e direttamente toccata dalla decisione impugnata – non è posta in discussione.

E. 2.1

Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'apprezzamento (art. 393 CPP). Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) nonché l'inadeguatezza (lett. c).

E. 2.2

Con il suo reclamo, A. censura la violazione del diritto di essere sentita. In particolare, ella sostiene che le sarebbe stato negato a torto l'accesso agli atti come garantitogli dall'art. 101 CPP, peraltro senza fornire sufficienti motivazioni; non concedendo neppure un accesso parziale agli atti, il MPC sarebbe pure incorso in una violazione del principio di proporzionalità. A tale proposito, ella deplora pure il fatto di non essere ancora stata interrogata dal magistrato in qualità di imputata (dopo aver potuto avere un accesso adeguato agli atti), nonostante ella abbia a più riprese dimostrato la sua disponibilità al riguardo. La prova dell'interrogatorio non potrebbe essere sopperita, come sembrerebbe indicare il MPC, da un rapporto scritto giusta l'art. 145 CPP, non conoscendo la reclamante con chiarezza né i fatti su cui sarebbe chiamata a riferire né le imputazioni a suo carico.

E. 2.3

La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. L'art. 101 cpv. 1 CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall'art. 108 CPP. L'accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell'imputato, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 225 cpv. 2 CPP relativa all'esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corri-

- 6 -

sponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all'imputato un diritto di consultare l'incarto fin dall'inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione – ossia di concedere l'accesso agli atti prima dell'audizione al fine di permettere all'imputato di organizzare efficacemente la sua difesa tramite la conoscenza degli elementi essenziali rimproveratigli e di partecipare così in maniera adeguata all'accertamento dei fatti pertinenti della causa – in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall'inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità. L'esame degli atti da parte dell'imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impedisce al pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzioni garantiscono all'imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 1B_261/2011 del 6 giugno 2011, consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e segg. ad art. 101 CPP; DANIELA BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; Recht 2010 pag. 206). La condizione del primo interrogatorio deve considerarsi adempiuta anche se l'imputato si è rifiutato di deporre (DANIELA BRÜSCHWEILER, op. cit., n. 4 ad art. 101 CPP; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Per quanto attiene al concetto di "prove principali", va rilevato che l'interpretazione di quali siano dette prove comporta un margine interpretativo dell'autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di parteci-

pare fin dal primo momento all'assunzione delle prove, una limitazione dell'accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato esercizio del contraddittorio (MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, op. cit., n. 6 ad art. 101 CPP).

E. 2.4

Nel caso di specie, la reclamante è stata interrogata dalla PGF il 2 novembre 2010 in qualità di persona informata sui fatti (art. 8.2). Da allora, ella non è più stata sentita né dalla PGF né dal MPC, neppure dopo l'estensione del procedimento nei suoi confronti per titolo di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis cpv. 2 CP. Il MPC precisa che l'imputata, nonostante lamenti violazioni del suo diritto di essere sentita, non avrebbe dal canto suo nemmeno fatto uso degli strumenti che la legge le mette a disposizione per far valere ab initio i suoi diritti, quale in particolare la redazione di un rapporto scritto ai sensi dell'art. 145 CPP. In merito all'accesso agli atti, l'autorità inquirente motiva il suo diniego,

- 7 -

da un lato, con il mancato adempimento delle condizioni elencate all'art. 101 CPP e, dall'altro, con l'esistenza nel caso concreto di un interesse alla restrizione di tale diritto, ossia l'esigenza, nella fase preliminare dell'istruzione, di mantenere il segreto su quanto fino ad allora effettuato per assicurare l'efficacia degli atti di indagine da svolgere prossimamente, evitando così i rischi di collusione e di inquinamento delle prove. Sempre a mente del MPC nella fattispecie non ci si troverebbe ancora in uno stadio avanzato dell'inchiesta, ma nella fase preliminare, dove l'esigenza di segretezza sarebbe da tutelare sino all'espletamento delle misure necessarie ad assicurare le prove in modo efficace, tanto più che l'istruzione sarebbe assai complessa, sia per il numero di persone e società coinvolte nell'attività criminale, per le implicazioni internazionali di tale attività, per la mole di documentazione requisita e per l'incipienza di misure investigative; la necessità di segretezza sarebbe anche giustificata dall'esigenza per gli inquirenti di procedere alla verifica della posizione di alcuni intermediari finanziari e professionisti attivi sul territorio della Confederazione e del Cantone Ticino, i quali avrebbero favorito la sospettata attività di riciclaggio dei valori patrimoniali riconducibili al clan camorristico. Infine, il MPC sostiene di non avere ancora potuto assumere tutte le prove principali; in simili circostanze, una limitazione del diritto di accesso integrale prima della chiusura dell'istruzione formale non costituirebbe una violazione dei diritti della reclamante e/o del principio di proporzionalità.

L'art. 101 cpv. 1 CPP prevede che "Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.". Per quanto attiene all'assunzione delle "prove principali", il MPC evidenzia che nell'ambito dell'indagine, avviata nell'ottobre 2010, sarebbero stati emessi oltre una quarantina di ordini di edizione e/o perquisizione bancaria, sarebbero state effettuate almeno una ventina di perquisizioni domiciliari, sarebbero stati condotti una trentina di interrogatori e raccolti circa 250 classificatori di documentazione e atti, oltre a dati e documenti informatici ancora da analizzare di circa 9.8 Terabyte, oltre a ciò, nei prossimi mesi il MPC prevede di assumere ulteriori prove principali, fra cui prove documentali (documentazione bancaria e societaria e atti giudiziari relativi alle indagini in corso in Italia) anche tramite attività rogatoriale all'estero. Pertanto, ritenuti sia gli stretti legami della reclamante con

altri imputati e con B., come pure il genere di reato su cui si indaga, non si può concludere che l'autorità inquirente abbia violato il diritto di essere sentita della reclamante negandole l'accesso agli atti, diritto il cui esercizio non potrà tuttavia essere procrastinato sine die, ma solo fintanto che le prove principali non saranno state assunte (procedendo in tempi ragionevoli) e nel limite in cui la consultazione dell'incarto potrebbe creare pericolo per la ricerca della verità materiale.

- 8 -

In considerazione dello stadio attuale delle indagini e delle necessità istruttorie, non può inoltre ritenersi che le decisioni del MPC in merito al diniego dell'accesso agli atti siano lesive del diritto di essere sentita della reclamante e del principio di proporzionalità, né che esse siano volte ad ostacolare le domande di dissequestro o di abbandono del procedimento.

E. 2.5

Per quanto attiene all'altra condizione descritta dall'art. 101 CPP, ossia all'interrogatorio della reclamante in qualità di imputata, dagli atti di causa risulta che ella è stata sentita solo il 2 novembre 2010 dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti; dopo l'estensione dell'imputazione alla reclamante per riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP, avvenuta il 25 novembre 2010, e successivamente al sequestro della cassetta di sicurezza e dei conti bancari, ordinati tra l'ottobre 2010 ed il marzo 2011, A. non è mai stata citata per essere sentita dall'autorità inquirente in qualità di imputata, e ciò nonostante ella abbia manifestato la sua disponibilità in proposito e malgrado il MPC, il 21 aprile 2011, le avesse preannunciato che sarebbe stata sentita nelle settimane successive (v. act. 1 pag. 6; act. 8.3). Tuttavia, come si evince dagli atti e dalla corrispondenza di causa, l'istruzione – avviata nell'ottobre 2010 ed ancora in una fase iniziale – è complessa, articolata su vari filoni d'indagine, condotta in ambito internazionale con necessità di atti da assumere in via rogatoriale, e deve ancora essere completata con ulteriori prove determinanti, tra cui la raccolta e l'analisi di copiosa documentazione societaria e giudiziaria (act. 8): è chiaro che, in simili circostanze, un interrogatorio non potrebbe ancora essere condotto in modo circostanziato e sufficientemente completo, tanto da permettere di fornire all'imputata, compatibilmente con i bisogni dell'inchiesta, indicazioni in merito alle imputazioni e ai fatti e tempi su cui esse poggiano, dando così alla persona interrogata la possibilità di esprimersi in proposito (Recht 2010 pag. 199 e segg. con rinvii). A tale riguardo va pure osservato che la reclamante aveva saputo, nel mese di aprile 2011, di essere imputata nel procedimento penale (v. act. 10, pag. 2); ma soprattutto, ella è stata sufficientemente informata sul suo stato di accusa nell'ambito della presente procedura di reclamo – e meglio con la ricezione delle osservazioni del MPC datate 30 giugno 2011 (act. 8) – di modo che un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentita, allo stadio attuale, sarebbe stata sanata (v. sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid. 4.2 e 4.3, con rinvii, e BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 4.2, con rinvii). Ciò non toglie che, in conformità agli art. 6 cifra 3 lett. a CEDU e 32 cpv. 2 Cost. ed alla garanzia di un efficace diritto di difesa e del diritto di essere sentita, non appena il MPC disporrà di indicazioni sufficienti e lo stato dell'inchiesta lo permetterà, sarà tenuto ad interrogare la reclamante in qualità di imputata conformemente agli art. 157 e segg. CPP. Non sarebbe infatti compatibile con i diritti dell'imputata che il primo interrogatorio venga ritardato “ad arte” al fine di impedire o ostacolare l'accesso agli atti alla persona indagata.

- 9 -

In simili circostanze, non vi sono inoltre ragioni che vietino al MPC di procedere a detto “primo” interrogatorio in qualità di imputata senza avere fornito precedentemente alla ricorrente un accesso agli atti, ritenuto che, come detto, in sede di audizione l’autorità inquirente sarà tenuta a fornirle, nella misura del possibile, le informazioni contemplate dagli art. 157 e segg. CPP.

E. 2.6

Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto.

E. 3

Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso concreto, la reclamante deve essere considerata parte soccombente. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--: essa è coperta dall’anticipo spese già prelevato.

- 10 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.